



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 53

Generi trasportati da uno ad altro esercizio di altri comuni

Quando i generi, per i quali sia stata pagata l'imposta a tenore di tariffa, siano trasportati da uno ad altro esercizio al minuto di altri comuni, il pagamento di una nuova imposta a tariffa da' diritto alla restituzione di quella precedentemente corrisposta, nei limiti e nei modi da stabilirsi nel regolamento. Col regolamento stesso saranno inoltre stabilite le altre norme intese ad evitare duplicazioni di pagamento. La restituzione della imposta sulle carni ha luogo secondo le norme del precedente articolo.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-53-generi-trasportati-da-uno-ad-altro-esercizio-di-altri-comuni/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it